

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 667

## PROPOSTA DI LEGGE

**Iniziativa dei Deputati MACRELLI, CAMANGI, DE VITA, LA MALFA, PACCIARDI, REALE ORONZO**

*Presentata il 5 dicembre 1958*

Proroga del termine di entrata in vigore delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nuovo Codice della strada, che dovrà entrare in vigore il 29 gennaio 1959, ha sollevato — come è noto — molte critiche, dal punto di vista tecnico e giuridico. Noi avemmo già occasione, discutendo il bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di mettere in evidenza che, nonostante ordini del giorno votati dal Parlamento ed accettati dal Governo; non ostante una disposizione precisa della legge di delega, le Commissioni parlamentari e gli organi direttivi del Touring Club Italiano, dell'Automobil Club d'Italia, della Federazione motociclistica furono convocati *in extremis* per esaminare le nuove disposizioni di legge, così che non poterono far valere le loro esperienze di studi e di pratica.

Nel mentre noi riconosciamo che le disposizioni adottate rappresentano certamente un progresso per quanto riguarda il riordinamento e l'unificazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, dobbiamo invece fare non soltanto delle riserve per

talune norme, che contrastano con principi giuridici, tecnici ed economici di incontestabile esigenza da parte degli utenti di autoveicoli ed in particolare per quanto riguarda le sanzioni penali, la disciplina della sospensione e della revoca delle patenti, le limitazioni relative agli autoveicoli pesanti, ecc.

Sono proprio di questi giorni le dichiarazioni dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti che davanti alla Commissione dei trasporti del Senato non hanno escluso la possibilità di giungere al miglioramento di singole disposizioni.

In queste condizioni sembra opportuno proporre una proroga dei termini di entrata in vigore del nuovo Codice stradale, onde, alla luce di un esame più approfondito, col concorso degli Enti più qualificati, sia possibile portare le modifiche necessarie per una migliore formulazione delle norme del Codice, per regolare la circolazione stradale, tutelare la sicurezza dei cittadini, e difendere la economia del Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il termine di mesi 3, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, è prorogato di mesi dodici.